

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	» 5
CONVOCAZIONI	» 6
RELAZIONI PRESENTATE	» 10

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

SABATO 24 GENNAIO 1970, ORE 9,05. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (2239).

Su proposta del Relatore Beccaria, che illustra favorevolmente il decreto oggetto del disegno di conversione, e dopo un breve inter-

vento del deputato Vespignani, che sottolinea l'inefficacia di regolamentazioni facilmente aggirabili, la Commissione esprime parere favorevole sul provvedimento di conversione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969 (*Approvato dal Senato*) (2240).

Il Relatore, Napolitano Francesco, illustrando favorevolmente il disegno di conversione, sottolinea la situazione d'emergenza che ha reso necessarie le procedure abbreviate che, per l'aspetto della semplificazione, è auspicabile possano venire adottate in via definitiva. Chiede notizia sui pagamenti dei ratei di pensione dei mesi di dicembre e gennaio.

Il deputato Silvestri, favorevole al provvedimento, sottolinea la gravità della vertenza sindacale del personale finanziario che costituisce la motivazione della procedura eccezionale adottata dal Governo. Chiede notizie del disegno di legge predisposto sulla materia e di cui non si conoscono i termini. Invita il Relatore ad evidenziare la questione nella relazione all'Assemblea. Ribadisce che l'acuta situazione creatasi deve essere rapidamente risolta; essa crea gravi problemi, per l'erario, per i cittadini, per l'economia nel suo complesso. I problemi del personale non possono essere considerati secondari.

Il deputato Vespignani, associandosi alle considerazioni del deputato Silvestri, sottolinea che la soluzione della vertenza del personale finanziario non è più oltre differibile. Ricorda che, nello scorcio della quarta legi-

slatura, la Commissione fu unanime nel proporre una soluzione che si scontrò con l'irrigidimento del Governo. La questione si è riacutizzata, occorre che il Governo presenti al più presto al Parlamento soluzioni concrete.

Il Relatore Napolitano Francesco si associa alle considerazioni dei commissari intervenuti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio, dichiara che si farà carico di riferire al Governo le osservazioni unanimi della Commissione. Il Governo non può non tener conto, prima della presentazione alle Camere di un provvedimento già esaminato dal Consiglio dei ministri, dei contrasti esistenti nell'ambito dei sindacati finanziari, non già, evidentemente, per applicare il principio del *divide et impera*, ma per adottare soluzioni perequate. Concorde con il Relatore sull'opportunità che le procedure di pagamento delle pensioni vengano il più possibile semplificate.

La Commissione, approvato l'articolo unico del disegno di conversione, dà quindi mandato al Relatore di predisporre la relazione per l'Assemblea e contemporaneamente richiede l'autorizzazione per il Relatore stesso a riferire oralmente all'Assemblea ove non risulti tempestiva la predisposizione della relazione scritta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

SABATO 24 GENNAIO 1970, ORE 8,40. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colleselli.

In apertura di seduta il Presidente esprime alla Commissione, che si riunisce per la prima volta nel nuovo anno, un augurio di buon lavoro, esprimendo l'auspicio di poter contare sull'appoggio di tutti i gruppi per un più proficuo e solerte svolgimento dell'attività.

Il deputato Bardelli esprime la sua insoddisfazione per il modo con cui vengono organizzati i lavori della Commissione che, a suo giudizio, dovrebbero svolgersi su accordi preliminari tra tutti i gruppi, senza che ciò significhi negare i diritti della maggioranza. Chiede un sollecito esame del provvedimento già approvato dal Senato sull'affitto dei fondi rustici e dei progetti di legge sulla montagna, di cui la Commissione ha già iniziato l'esame.

Il deputato Masciadri chiede che il problema della montagna venga definito con priorità rispetto agli altri.

Il deputato Marras precisa che il gruppo comunista non è contrario all'esame di provvedimenti settoriali, come quello oggi in discussione, purché essi si inquadrino in un programma generale dei lavori con una scala di priorità.

Il Presidente esprime la sua meraviglia per l'insoddisfazione del deputato Bardelli, in quanto sia la seduta odierna, sia l'ordine dei lavori della Commissione dei mesi passati, sono stati decisi dopo consultazione con i rappresentanti dei gruppi.

Disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2115).

Il relatore Sangalli rileva che il provvedimento in esame costituisce l'adempimento di un impegno assunto in Senato nel novembre 1966, allorché approvandosi la legge sulla caccia, fu stabilito di riesaminare e meglio disciplinare il problema dell'uccellazione con reti, che era stata in quella occasione vietata. Il disegno di legge in discussione, sul quale le Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera hanno espresso parere favorevole, stabilisce che gli uccelli possono essere catturati con appostamenti fissi e in alcuni casi anche temporanei a scopo di studio o per essere destinati quali uccelli da gabbia o da voliera. I limiti stabiliti fanno sì che la nuova regolamentazione impedirà quella strage di volatili che alcuni temono. Si sofferma infine sulle costumanze e sugli interessi spesso rilevanti, anche per la connessione con altre attività venatorie, che questo tipo di uccellazione ha creato in numerose zone d'Italia.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il deputato Lucifredi, intervenendo a norma del sesto comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, esprime il suo dissenso sull'articolo 1 del provvedimento, che ripristina l'uccellazione con reti, in quanto la realtà si dimostrerà, a suo avviso, diversa da quella delineata dal relatore. Se infatti lo scopo che si intende raggiungere è di carattere scientifico, la norma in esame sarebbe superflua in quanto il perseguimento di quello scopo è già possibile sulla base delle norme in vigore. Inoltre è difficile pensare che coloro che per lungo tempo hanno praticato

l'uccellazione con reti per scopi di mercato, mutino mentalità adattandosi alla stessa pratica per soli scopi scientifici. Dopo aver espresso la sua convinzione che sarà molto difficile accertare e reprimere l'uccisione degli uccelli catturati, sottolinea l'inopportunità della nuova disciplina che si intende approvare perché tra l'altro essa soddisfa limitati interessi di settore e farà sì che l'Italia venga ancora più diffamata all'estero.

Il deputato Della Briotta ritiene che non tutte le ragioni addotte a giustificazione del provvedimento abbiano fondamento. Nella passata legislatura egli votò a favore del divieto della uccellazione con reti; sostanzialmente non ha mutato parere ed è per questo che il ripristino della uccellazione per quei limitati scopi indicati dal disegno di legge deve essere circondato da precise cautele nell'interesse generale. Con queste precisazioni, è favorevole al provvedimento. Illustra quindi due ordini del giorno relativi il primo alle licenze e il secondo alle riserve di caccia.

Il deputato Gitti, dopo aver rilevato che il numero dei roccoli è sceso sensibilmente in questi ultimi anni, anche perché è difficile trovare persone disposte a continuare tale tipo di attività, ritiene che sia una manifestazione di sfiducia, priva di fondamento, l'affermazione secondo la quale si intenderebbe varare un provvedimento destinato a consentire il raggiungimento di scopi ben diversi da quelli dichiarati. In questi anni in cui da noi l'uccellazione con reti è stata vietata, sono state vendute in Italia, giunte da altri paesi, numerosissime casse di uccelli surgelati nonché richiami vivi, ciò che dimostra tra l'altro come il tipo di attività venatoria di cui si discute sia largamente diffuso all'estero. Le garanzie fissate nel provvedimento sono sufficienti ad impedire stragi indiscriminate; nessuno infatti intende distruggere il patrimonio faunistico del paese.

Il deputato Beragnoli annuncia il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento in esame, anche se non tutte le norme di esso sono soddisfacenti. Il disegno di legge vuole ovviare ad una carenza della legge sull'esercizio della caccia del 1967 che fu votata molto frettolosamente. Ritiene che in Italia sia in atto una campagna contro i cacciatori uccellini da parte di persone che mentre avversano in nome della difesa della natura un ripristino limitato dell'uccellazione con reti, nulla dicono sulle distruzioni del nostro patrimonio faunistico provocate dall'inquinamento delle acque e dell'atmosfera e dall'uso di sostanze venefiche in agricoltura.

Il deputato Schiavon respinge le critiche mosse agli agricoltori di usare sostanze chimiche dannose per la salute umana, in quanto, anche se ciò fosse, l'uso di quelle sostanze si è reso necessario proprio perché sono stati distrutti quegli uccelli che in passato difendevano i prodotti agricoli da parassiti. Illustra quindi un suo ordine del giorno sul rilascio delle licenze di caccia.

Il deputato Caiati sottolinea l'aspetto economico del problema in esame, ricordando che in periodo di divieto di uccellazione con reti i prezzi dei volatili sono saliti sensibilmente, mentre i volatili stessi venivano catturati di frodo o arrivavano in Italia da paesi che in tale campo compiono vere stragi di animali. È favorevole al provvedimento.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Sangalli, replicando brevemente, ritiene che anche se ognuno avrebbe desiderato una regolamentazione più ampia del problema della caccia, il provvedimento in esame è utile e non rischia affatto di screditare l'Italia all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colleselli, ricorda che il disegno di legge ha comportato sette mesi di consultazioni, ciò che dimostra come il Governo non abbia voluto giungere di autorità ad una legge in materia. Respinge due considerazioni fatte da alcuni oratori: che ci si sia ispirati alla difesa di interessi settoriali e che siano in gioco la civiltà e il prestigio del nostro paese. Il Governo in ogni caso agisce a tutela della selvaggina e della natura.

La Commissione approva quindi i quattro articoli del disegno di legge ai quali non sono stati presentati emendamenti, nel testo pervenuto dal Senato, e che sono così formulati:

ART. 1.

Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellazione, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia

per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal Comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, è vietata.

Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del Comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del Comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.

Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una Commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detta Commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le Associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante della Associazione Pro natura italica, di due rappresentanti dell'Unione province d'Italia e di un rappresentante dell'Ente protezione animali, si avvale del parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La Commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del Comitato provinciale della caccia.

Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore è punito con l'ammenda da lire 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellazione per un periodo da due a tre anni.

In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalità per le irregolarità nella cattura, il contravventore è punito con l'ammenda di lire 2.000 per ogni capo ucciso.

Le licenze per la detta attività venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia ».

ART. 2.

Nell'articolo 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« All'accertamento dell'idoneità dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato ».

ART. 3.

Nell'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1° gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai Comitati provinciali della caccia.

La gestione delle riserve medesime è affidata ai Comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a lire 20 mila determinato nel regolamento che il Comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.

« Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali ».

ART. 4.

Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e nella legge 2 agosto 1967, n. 799, che siano

in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colleselli, accetta il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Della Briotta e Masciadri già svolto nel corso della discussione generale:

« La Commissione agricoltura, mentre approva le integrazioni alla legge 2 agosto 1967, n. 799, impegna il Governo a disporre affinché la ricostituzione delle riserve comunali e dei loro consorzi avvenga secondo le procedure stabilite dall'ex articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e cioè che le deliberazioni dei comitati provinciali della caccia siano precedute unicamente dalle deliberazioni dei consigli comunali ».

Accetta poi come raccomandazione i seguenti ordini del giorno presentati, il primo dai deputati Della Briotta, Stella e Masciadri, e il secondo dai deputati Schiavon e Stella, ambedue svolti nel corso della discussione generale:

« La Commissione agricoltura mentre approva le disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, impegna il Governo a vigilare affinché il numero delle licenze di cui all'articolo 1, comma quarto, e con riferimento ai compiti della Commissione in esso prevista, venga contenuto in relazione ai fini della legge stessa ».

« La Commissione agricoltura, conoscendo con quanta facilità e leggerezza vengano concesse licenze per la caccia, conoscendo ancora lo spregiudicato atteggiamento che molti cacciatori assumono quando entrano nelle aziende agricole di coltivatori diretti i quali si vedono costretti a tollerare e tante volte subire notevoli danni alle colture in atto arrecati dai cacciatori, invita il Governo a richiamare la attenzione dei comitati provinciali per la caccia perché, prima di concedere il rilascio per la licenza della caccia, sotto-

pongano il richiedente ad un severo esame affinché il neo-cacciatore possa rendersi conto di quanta responsabilità si assume esercitando l'uso della caccia ».

I presentatori dei tre ordini del giorno non insistono per la votazione.

La Commissione approva infine a scrutinio segreto il provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE

SABATO 24 GENNAIO 1970, ORE 9. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Savio Emanuela.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate (*Approvato dal Senato*) (2239).

Il relatore Girardin dopo aver brevemente ricordato le motivazioni economiche in base alle quali la legge 15 settembre 1964, n. 755, che disciplina la vendita a rate, delega il Governo a sospendere l'applicazione di tale disciplina per periodi determinati e per singole merci, illustra favorevolmente la portata del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, di cui propone la conversione in legge.

Dopo brevi interventi dei deputati Amasio e Longoni il Sottosegretario Emanuela Savio sottolinea l'importanza del suddetto decreto-legge e l'urgenza della sua ratifica. La Commissione infine autorizza il relatore Girardin a presentare in Aula la relazione favorevole all'accoglimento del provvedimento in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 27 gennaio, ore 9.

Comunicazioni del Presidente.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Integrazione di fondi sugli stanziamenti previsti dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, sul completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia (2052) — (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri;

Assistenza sanitaria dell'INADEL, in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2103) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Corà;

Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2104) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ciccardini;

Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2122) — (*Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Principe;

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomuni-

cazioni (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2175) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo;

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente: « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili » (2191) — (*Parere alle Commissioni II e XIV*) — Relatore: Corà.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2174);

PAZZAGLIA ed altri: Modifica alla tabella di cui all'articolo 33 dell'allegato alla legge 31 luglio 1957, n. 685, sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato (557);

— (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Bianchi Gerardo.

Parere sugli emendamenti ai disegni di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile (335) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Corà;

Interventi in favore del teatro di prosa (2012) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ciccardini.

Parere sulla proposta di legge:

PEDINI ed altri; Senatori PIERACCINI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario ci-

vile in Paesi in via di sviluppo (*Testo unificato, modificato dalle Commissioni riunite III e IV del Senato*) (27-B) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ciccardini.

Parere sul disegno di legge:

Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2242) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Martedì 27 gennaio, ore 8,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2242) — Relatore: Degan — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatore ZANNIER: Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) — (2241) — Relatore: Degan — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Martedì 27 gennaio, ore 13.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2174);

PAZZAGLIA ed altri: Modifica alla tabella di cui all'articolo 33 dell'allegato alla legge

31 luglio 1957, n. 685, sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato (557);

— Relatore: Querci — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2175) — Relatore: Azimonti — (*Parere della I e della V Commissione*).

COMMISSIONE

PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Martedì 27 gennaio, ore 9,30.

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 28 gennaio, ore 18.

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Mercoledì 28 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808) — Relatore: Mancini Antonio.

Parere sul disegno di legge:

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile (335) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Bressani.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 28 gennaio ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Interventi in favore del teatro di prosa (2012) — Relatore: Palmitessa — (*Parere della V e della VI Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 28 gennaio, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

PEDINI ed altri; Senatori PIERACCINI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in paesi in via di sviluppo (*Testo unificato, modificato dalle Commissioni riunite III e IV del Senato*) (27-B) — Relatore: Ruffini — (*Parere della III e V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Estensione dell'equo indennizzo al personale militare (2130) — Relatore: Gitti — (*Parere della V e VI Commissione*);

COVELLI: Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia (465) — Relatore: Gitti — (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2104) — Relatore: Lucchesi — (*Parere della V Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 28 gennaio, ore 8,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata (1606) — Relatore: Girardin — (*Parere della IV Commissione*);

Integrazione di fondi sugli stanziamenti previsti dalla legge 3 gennaio 1960, n. 15, sul completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia (2052) — Relatore: Baldani Guerra — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MICHELI PIETRO ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine del « prosciutto di Parma », alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (1678) — Relatore: Merenda — (*Parere della IV, XI e XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

AMODIO: Modifica al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, importazione e commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti (1352) — Relatore: Erminero — (*Parere della XIV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

TRIPODI ANTONINO e D'AQUINO: Aumento del contenuto di succo nelle aranciate (541);

FRASCA ed altri: Nuova misura del contenuto di succo di arancia nelle aranciate (895);

BIGNARDI ed altri: Disposizioni sull'aumento del contenuto minimo del succo di agrume nelle aranciate (1651);

— Relatore: Tocco — (*Parere della XI e XIV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

Senatore SALARI: Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conser-

vati destinati al consumo (*Approvata dalla VIII Commissione del Senato*) (2135) — Relatore: Vaghi — (*Parere della IV e della XI Commissione*);

LEPRE: Tutela delle denominazioni di origine e tipica del « prosciutto di San Daniele » (1741) — Relatore: Vaghi — (*Parere della IV, XI e XIV Commissione*).

Parere sulla proposta di legge:

BARTOLE: Disciplina della raccolta e distribuzione delle acque minerali (178) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Erminero.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 28 gennaio, ore 9,30.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE D'INDAGINE

(nominata dal Presidente a richiesta del deputato Scalfari a norma dell'articolo 74 del Regolamento).

Mercoledì 28 gennaio, ore 10.

Sua costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 29 gennaio, ore 10,30.

1. — Esame di questioni relative all'esecuzione del regolamento in vigore di Tribuna politica;

2. — Seguito dell'esame del programma di Tribuna politica per il 1970.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

Giovedì 29 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773); — Relatore: De Poli.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Affari interni) e XIV (Igiene e Sanità)

Giovedì 29 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 2, concernente « Provvidenze a favore dei mutilati e invalidi civili » (2191) — Relatori: Mattarelli, per la II Commissione; Boffardi Ines, per la XIV Commissione — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BOFFARDI INES: Proroga al 31 dicembre 1970 dei termini previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 625, e della legge 13 ottobre 1969, n. 743, in materia di assistenza degli invalidi civili (2069) — Relatori: Mattarelli, per la II Commissione; Boffardi Ines, per la XIV Commissione — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 29 gennaio, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'en-

trata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2103) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti « Principe di Napoli » (1925);

IANNIELLO ed altri: Provvedimenti a favore dell'Ente collegi riuniti « Principe di Napoli » (*Urgenza*) (174);

— Relatore: Miotti Carli Amalia — (*Parere della V Commissione*).

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.**

Giovedì 29 gennaio, ore 10.

1. — Costituzione dei gruppi di lavoro;
2. — Problemi organizzativi.

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969 (*Approvato dal Senato*) (2240);

— Relatore: Napolitano Francesco.

XII Commissione (Industria):

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate (*Approvato dal Senato*) (2239);

— Relatore: Girardin.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.